



# COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

Adunanza Straordinaria in 1° convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) MODIFICA REGOLAMENTO E DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO TARI 2021.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267  
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 12/05/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 12/05/2021

Il responsabile di ragioneria

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 17:32 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
<b>1 TARANTINO Silvia</b>	<b>Si</b>	
<b>2 PALADINI Barbara</b>	<b>Si</b>	
<b>3 PELUSO Anna</b>	<b>Si</b>	
<b>4 ALBANO Salvatore</b>	<b>Si</b>	
<b>5 SAMBATI Eugenio</b>	<b>Si</b>	
<b>6 DE MONTE Pasquale</b>	<b>Si</b>	
<b>7 PICCINNO Tania</b>	<b>Si</b>	
<b>8 PELUSO Andrea</b>	<b>Si</b>	
<b>9 FALLI Annalucia</b>	<b>Si</b>	
<b>10 SCHITO Francesco</b>	<b>Si</b>	
<b>11 MY Stefano</b>	<b>Si</b>	
<b>12 PALADINI Anna</b>		<b>Si</b>
<b>13 FANIZZA Luigi Francesco</b>		<b>Si</b>

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Avv. Pasquale DE MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° \_\_\_\_ dell'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori : 1° \_\_\_\_\_ //

2° \_\_\_\_\_ //

3° \_\_\_\_\_ //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Dato atto che questo Comune con delibera di C.C. num. 21 del 30/07/2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il D.L. 30 aprile 2021 n. 56 che differisce al 31 maggio 2021 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 per gli Enti Locali;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla parziale modifica del vigente Regolamento TARI ed in particolare degli articoli seguenti, che andranno così trascritti:

Vecchio art. 28 c. 2	Nuovo art. 28 c. 2
Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere	Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere

<p>il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</p>	<p>il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</p> <p><b><i>Il contribuente nel caso in cui non riceva l'avviso di pagamento Tari nei termini di cui al presente Regolamento è tenuto comunque al pagamento del tributo alle predette scadenze e dovrà attivarsi a contattare gli uffici preposti per acquisire l'avviso di pagamento.</i></b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecchio art. 28 c. 6	Nuovo art. 28 c. 6
<p>In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.</p>	<p>In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica <b><i>di un sollecito di versamento con contestuale invio di un avviso di accertamento.</i></b></p> <p><b><i>Il sollecito di versamento contiene le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.</i></b></p> <p><b><i>L'avviso di accertamento comprende oltre le somme dovute e non versate con il sollecito, le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013. L'intera somma maggiorata sarà da pagare in caso di mancato versamento del sollecito ed avrà un termine indicato nell'avviso di accertamento con decorrenza dal giorno immediatamente successivo al termine ultimo di versamento del sollecito.</i></b></p>

TENUTO CONTO che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01/01/2021 in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto l'art. 28 c. 3 del regolamento TARI che stabilisce: *“Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate con scadenza nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Le rate potranno essere rimodulate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale laddove la data di approvazione del Piano Tariffario non consenta di rispettare le scadenze sopra indicate oppure per necessità contingenti. Le rate sopra stabilite, hanno scadenza il giorno 30 dei mesi di riferimento. E' consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno oppure in caso di modifica della scadenza delle rate stabilita da apposita delibera del Consiglio Comunale la scadenza dell'unica rata coinciderà con la scadenza della prima rata stabilita per quell'annualità”*

Considerato che questo Ente ha inteso avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in base al quale *“5. I comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla deteminazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2019 puo' essere riportato in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Vista la delibera Consiliare n. 22 del 30 luglio 2020 con la quale e' stato disposto di applicare la predetta

deroga ex art. 107, comma 5, del decreto Legge n. 18/2020, e, pertanto sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019;

Valutato che, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (termine ultimo il 30/06/2021) e della determinazione delle tariffe Tari 2021, occorre, al fine di evitare un ulteriore aggravio di crisi di liquidità delle casse comunali, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa continuare a provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolta dal gestore;

Considerato, pertanto, di stabilire, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2020, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla legge 147/2013;

Ritenuto, pertanto, di definire per l'anno 2021 l'emissione di un acconto pari al 90% del totale annuo 2020 adottando i seguenti parametri:

- definire il pagamento in 3 (tre) rate di uguale importo pari al 30% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale del 5%, con le seguenti scadenze:
  1. 30 giugno 2021
  2. 31 agosto 2021
  3. 31 ottobre 2021
- è consentito il pagamento entro il 30 giugno 2021 in un'unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;
- *il saldo TARI 2021 andrà versato entro il 31 gennaio 2022, così come determinato in sede di approvazione delle Tariffe Tari 2021.*

ATTESO che, sulla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere del Revisore dei conti espresso, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 267/2000 con verbale n.     in data     ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti .....

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare la modifica dell'Art. 28 commi 2 e 6 del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 21 del 30/07/2021;
2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" come modificato nell'art. 28 commi 3 e 6, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
3. di stabilire per la sola annualità 2021 quali termini di versamento dell'acconto Tari 2021 il 30/06 – 31/08/ - 31/10 con importi pari al 90% delle Tariffe TARI 2020;
4. di stabilire per la sola annualità 2021 quale termine di versamento del saldo TARI 2021 il 31.01.2022 da

quantificare in sede di approvazione delle tariffe Tari 2021 ;

5. dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*” così come modificato dal presente deliberato;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il regolamento modificato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Pasquale DE MONTE

---

Il Segretario Generale  
Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL  
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì,

Addetto Segreteria

Anna ALBANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.  
Enti Locali);

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Pierluigi CANNAZZA

---